

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PRATICA PROFESSIONALE

(approvato con deliberazione consiliare in data 29 novembre 1993, integrato con modificazioni con delibera consiliare in data 19 ottobre 1998, con delibera consiliare 20 novembre 2000, e con delibera consiliare 17 dicembre 2001)

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Chiunque voglia avviarsi alla professione forense deve aver svolto un periodo di pratica professionale della durata stabilita dalla legge, condizione, altresì, necessaria per l'ammissione all'esame di abilitazione.

La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento.

Art. 2

La pratica forense si articola in tre distinte attività:

- a) la frequenza di uno studio professionale;
- b) la partecipazione alle udienze;
- c) la frequenza al corso di formazione professionale.

Art. 3

Possono essere iscritti alla pratica professionale i laureati in giurisprudenza i quali devono presentare a tal fine la documentazione prevista dalle norme vigenti.

Art. 4

L'ammissione alla pratica professionale è deliberata dal Consiglio dell'Ordine senza indugio dopo la presentazione della richiesta e comunque non oltre trenta giorni dalla stessa. Nel caso siano rilevate ragioni che possano giustificare il diniego di iscrizione, il Consiglio, prima di provvedere, dovrà sentire l'interessato.

Art. 5

Lo svolgimento della pratica è documentato nel "*libretto della pratica*", nel quale dovranno essere indicate tutte le attività svolte durante il periodo di pratica. Il libretto dovrà essere presentato in Segreteria del Consiglio alla scadenza di ogni semestre.

CAPO II

LA PRATICA ALL'INTERNO DELLO STUDIO PROFESSIONALE

Art. 6

Solo gli avvocati abilitati da almeno un biennio all'esercizio della professione hanno la facoltà di accogliere praticanti presso il proprio studio.

Ciascun iscritto, da almeno un biennio, ha il dovere di accogliere gli aspiranti alla pratica presso il

proprio studio.

Il rifiuto dovrà sempre essere giustificato da obiettive ragioni relative all'organizzazione dell'attività professionale.

(Il primo comma è stato aggiunto con deliberazione consiliare in data 20 novembre 2000, con efficacia immediata).

Art. 7

Il Consiglio dell'Ordine tiene un registro nel quale sono indicati gli studi professionali che accolgono i praticanti e separatamente quelli che non hanno alcun praticante.

Gli aspiranti alla pratica professionale che non abbiano ottenuto direttamente l'assenso da un iscritto all'Albo possono rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, il quale procederà all'interpello dei propri iscritti iniziando da coloro che non hanno praticanti e procedendo in senso inverso rispetto al numero di praticanti.

Ciascun iscritto dovrà motivare al Consiglio le ragioni del proprio rifiuto.

Art. 8

La pratica presso lo studio costituisce l'aspetto principale della preparazione all'esercizio della professione, deve essere svolta sotto il controllo diretto del titolare dello studio e deve comportare il compimento delle attività proprie della professione.

Il praticante deve essere impegnato solo per compiti attinenti alla professione legale, secondo il programma di praticantato in corso.

Art. 9

Il praticante dovrà annotare nel "*libretto della pratica*" le attività e le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione abbia assistito o collaborato.

Alla fine del secondo anno di pratica dovrà redigere una relazione nella quale dovranno essere illustrate, quanto a tale anno, le attività sommariamente indicate nel libretto della pratica ed i problemi, anche di natura deontologica, trattati.

(il secondo comma è stato aggiunto con deliberazione consiliare in data 3 giugno 1996, con efficacia immediata)

CAPO III

LA PRATICA PROFESSIONALE NELLE UDIENZE

Art. 10

Il praticante deve partecipare ad un numero di udienze non inferiore a 15 per ogni trimestre, con esclusione di quelle di mero rinvio e di assegnazione a sentenza della causa senza discussione orale. Ai fini di cui al comma che precede, il Consiglio dell'Ordine non terrà conto di più di due udienze per giorno.

(Articolo così modificato con delibera consiliare in data 17.12.2001 a decorrere dal 1 gennaio 2002; il testo precedente così disponeva: "Il praticante deve partecipare ad un numero di udienze non inferiore a 10 per ogni trimestre, con esclusione di quelle di mero rinvio e di assegnazione a sentenza della causa senza discussione orale; il secondo comma è stato aggiunto con delibera consiliare in data 19 giugno 1995, con efficacia per i trimestri decorrenti dal 1 luglio 1995)

Art. 11

Nel "*libretto della pratica*" dovranno essere indicate tutte le udienze cui il praticante ha assistito con l'individuazione delle parti ed il numero di ruolo dei processi.

Dovranno essere altresì indicati gli atti processuali o relativi ad attività stragiudiziali più rilevanti alla cui predisposizione e redazione il praticante abbia partecipato.

Art. 12

Il praticante è tenuto durante le udienze al rispetto delle norme di deontologia e non può comparire in sostituzione dell'iscritto se non in possesso dell'abilitazione al patrocinio e, comunque, esclusivamente nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge.

CAPO IV LA PRATICA NELLA SCUOLA DI FORMAZIONE

Art. 13

Il praticante è tenuto a frequentare la scuola di formazione professionale istituita dal Consiglio dell'Ordine, assistendo nel corso di tre semestri consecutivi a non meno di 3/4 delle lezioni impartite. (articolo così modificato con deliberazione consiliare 17 dicembre 2001, il testo precedente modificato con delibera consiliare 20 novembre 2000, e decorrente dal 1° gennaio 2001 così disponeva: il praticante è tenuto a frequentare la scuola di formazione professionale istituita dal Consiglio dell'Ordine, assistendo, nel corso di due semestri consecutivi a non meno di 3/4 delle lezioni impartite; il testo precedente, approvato con deliberazione consiliare del 19 ottobre 1998, disponeva: "il praticante è tenuto a frequentare la scuola di formazione professionale istituita dal Consiglio dell'Ordine, assistendo nel corso di due semestri consecutivi a non meno di 2/3 delle lezioni impartite."; il testo ancora precedente approvato con deliberazione consiliare del 15 aprile 1996 disponeva: il praticante è tenuto a frequentare la scuola di formazione professionale istituita dal Consiglio dell'Ordine, assistendo a non meno di 3/4 delle lezioni impartite complessivamente per ciascun anno"; il testo originario prevedeva che "il praticante è tenuto a frequentare la scuola di formazione professionale istituita dal Consiglio dell'Ordine, assistendo a non meno di 2/3 delle lezioni impartite complessivamente per ciascun anno").

Art. 14

La frequenza alla Scuola è rilevata con la raccolta delle firme di partecipazione a ciascuna lezione. (articolo così sostituito, con deliberazione consiliare in data 15 aprile 1996, a decorrere dal 1° settembre 1996; il testo precedente disponeva: "la frequenza alla Scuola è rilevata con la raccolta delle firme di partecipazione a ciascuna lezione e con una relazione semestrale del praticante da includersi nel "libretto della pratica")

Art. 15

La frequenza ad un numero di lezioni inferiore a quello minimo impedisce il rilascio del certificato di compiuta pratica. Qualora il Consiglio ritenga di dover negare detto certificato deve comunicare al praticante le ragioni ostative al rilascio, fissandogli un termine per deduzioni ed eventualmente sentirlo, prima di assumere la decisione definitiva.

CAPO V SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 16

E' istituita una "Scuola di formazione professionale" dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, la cui frequenza, secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento, integra la pratica forense.

Art. 17

I Corsi della Scuola si svolgono dal novembre di ogni anno all'ottobre dell'anno successivo ed hanno indirizzo teorico pratico. (articolo così modificato con deliberazione consiliare del 19 ottobre 1998 con decorrenza 1° gennaio 1999; il testo precedente così disponeva: "I corsi della Scuola sono tenuti nell'ambito di un biennio ed hanno indirizzo teorico pratico")

Art. 18

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso alla professione forense e dovranno, comunque, comprendere la deontologia professionale e la normativa sulla previdenza forense.

Art. 19

Il programma dei corsi viene deliberato dal Consiglio dell'Ordine e approvato dal Consiglio Nazionale Forense. Le modalità di insegnamento debbono privilegiare gli aspetti applicativi.

Il programma dei corsi deve contemplare un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari condotte da professionisti esperti negli specifici settori operativi.

Art. 20

Il Consiglio dell'Ordine delega ad uno o più dei propri componenti il coordinamento dell'organizzazione della Scuola stessa, che potrà essere attuata attraverso la nomina di uno o più avvocati - docenti responsabili della didattica.

L'incarico ha durata biennale.

(articolo così modificato con deliberazione consiliare del 19 ottobre 1998; il testo precedente così disponeva: "Il Consiglio dell'Ordine delega ad un proprio componente la responsabilità della Scuola. L'incarico ha durata biennale")

Art. 21

I corsi di formazione previsti da leggi speciali esonerano dall'obbligo di frequenza del corso di formazione professionale.

CAPO VI PRATICA ALL'ESTERO

Art. 22

La pratica professionale può anche svolgersi, parzialmente, frequentando lo studio di un collega straniero sia in Italia sia all'estero, ovvero di un collega italiano che abbia studio all'estero.

Tale periodo di pratica dovrà essere limitato a due semestri ed essere previamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine.

Il periodo all'estero potrà svolgersi in qualsiasi paese, anche extra - comunitario.

Art. 23

L'iscritto al registro dei praticanti che intenda svolgere uno o due semestri di pratica all'estero dovrà:

- a) richiedere all'Ordine l'autorizzazione a svolgere all'estero la pratica per il periodo richiesto dando indicazione dell'attività che andrà a svolgere;
- b) tale richiesta dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione del collega presso il cui studio il praticante sarà accolto.

Art. 24

Il Consiglio, esaminata la domanda, sentito il richiedente, autorizza la pratica all'estero indicando caso per caso le condizioni di validità della stessa.

Alla fine del periodo autorizzato il praticante dovrà depositare una dettagliata relazione del lavoro svolto presso lo studio legale estero controfirmata dal collega straniero.

(questo capo è stato introdotto con deliberazione consiliare del 19 ottobre 1998 con decorrenza immediata per i nuovi iscritti e fatte salve le singole deliberazioni autorizzative delle pratiche all'estero in corso).

CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25

I docenti della Scuola sono nominati dal Consiglio tra gli iscritti al proprio o ad altri ordini professionali, nonché tra docenti universitari.

(articolo già presente nel regolamento sub art. 21 del capo VI)

Art. 26

All'atto dell'iscrizione alla pratica il praticante deve essere informato di tutti i doveri derivanti dall'osservanza del presente regolamento ed allo stesso è consegnata anche una copia del codice

deontologico.

(articolo così modificato con deliberazione consiliare del 19 ottobre 1998 che sostituisce il precedente articolo 22, che così disponeva: "all'atto dell'iscrizione alla pratica il praticante deve essere informato di tutti i doveri derivanti l'osservanza del presente regolamento")

Art. 27

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1^o gennaio 2002.

I praticanti già iscritti al registro con anzianità di un anno maturata al 31 dicembre 1998 sono esonerati dall'obbligo di frequenza della Scuola se hanno frequentato almeno 20 lezioni impartite dalla Scuola nell'anno. Coloro che, pur avendo maturato un anno di pratica, avessero frequentato un numero inferiore di lezioni, devono frequentare il corso fino al raggiungimento del numero minimo di lezioni richiesto.

(articolo così sostituito con deliberazione 12 ottobre 1998; il testo precedente così disponeva: "il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1^o dicembre 1993. I praticanti già iscritti al registro con anzianità di un anno maturata alla data di entrata in vigore del regolamento sono esonerati dall'obbligo di frequenza della "Scuola di formazione professionale")

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

S. CROCE, 494 - 30135 VENEZIA TEL. 041 5204545 FAX 041 5208914 E-MAIL
CONSIGLIO@ORDINEAVVOCATIVENEZIA.IT

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 2007

omissis

Si passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno.

4. Relazione di Segreteria;

omissis

Su relazione dell'avv. Della Gaspera, il Consiglio, in linea con altri Ordini del Triveneto, delibera di aumentare a sei anni l'anzianità minima necessaria (ora due anni) per poter accogliere praticanti in studio, a far data dal 1.01.08, fatte salve le situazioni in essere.

omissis

Il Segretario
avv. Ennio della Gaspera
f.to Ennio della Gaspera

Il Presidente
avv. prof. Mauro Pizzigati
f.to Mauro Pizzigati

Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Venezia
Estratto conforme all'originale
Venezia, 7 gennaio 2008
Il Consigliere Segretario
avv. Ennio Della Gaspera

